

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare gli articoli 39 e 41, che attribuiscono alla Banca Centrale rispettivamente il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale e il potere di “*chiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti*”;

VISTO il Regolamento n. 2007-07 emanato dalla Banca Centrale, così come da ultimo modificato con Regolamento n. 2015-01, che, alla Parte VIII, Titolo II, rinvia ad appositi provvedimenti per quanto attiene a contenuto, schema, criteri di compilazione, forma, modalità di trasmissione e scadenze di presentazione di tutti i documenti da trasmettere a Banca Centrale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare n. 2015-01 denominata “*Obblighi informativi mensili delle banche in materia di situazione contabile dei conti (situazione contabile mensile banche)*”;

**EMANA**

l’acclusa Circolare n. 2015-01 che entra in vigore in data odierna.

San Marino, 2 febbraio 2015

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE  
Mario Giannini

## Circolare n. 2015-01

# OBBLIGHI INFORMATIVI MENSILI DELLE BANCHE IN MATERIA DI SITUAZIONE CONTABILE DEI CONTI (SITUAZIONE CONTABILE MENSILE BANCHE)

## 1 DEFINIZIONI E RINVII

- a. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
- “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definita anche come BCSM o Autorità di Vigilanza;
  - “**circolare**”: la presente circolare;
  - “**data di riferimento**”: ultimo giorno del mese a cui si riferisce la segnalazione;
  - “**deduzioni**”: importi autorizzati da BCSM in base ad art. 142 comma 6 della LISF, non computabili nel calcolo della raccolta diretta ai fini ROB;
  - “**deposito vincolato**”: deposito da costituire in appositi conti presso BCSM secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 142 della LISF e dalla presente Circolare;
  - “**detrazioni**”: esenzioni autorizzate da BCSM in base all’art. 142, comma 6 della LISF, circa l’obbligo di costituzione della ROB; le detrazioni possono essere totali o parziali;
  - “**LISF**”: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni;
  - “**manuale operativo**”: cfr. art. I.I.2 del Regviginfo, definito anche “manuale”;
  - “**modello segnaletico**”: cfr. art. I.I.2 del Regviginfo, definito anche “modello”;
  - “**periodo di mantenimento**”: periodo durante il quale la banca deve mantenere il deposito vincolato ai fini ROB presso BCSM, di importo almeno pari al valore della Riserva Obbligatoria di competenza calcolata sulle consistenze in essere alla data di riferimento;
  - “**prospetto**”: parte del modello segnaletico, così come definito dall’art. I.I.2 del Regviginfo;
  - “**referente/i operativo/i per la segnalazione**”: cfr. art. I.I.2 del regviginfo;
  - “**regolamento**”: Regolamento BCSM n. 2008-02 e successive modifiche e integrazioni;
  - “**regviginfo**”: Regolamento BCSM in materia di Vigilanza Informativa (2015-01);
  - “**responsabile delle segnalazioni di vigilanza**”: cfr. art. I.I.2 del regviginfo;
  - “**ROB**”: Riserva Obbligatoria, così disciplinata dall’art. 142 della LISF;
  - “**segnalazione**”: rilevazione periodica di informazioni, redatta conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o supporti informativi gestionali, funzionale all’assolvimento degli obblighi informativi di cui alla presente circolare, che ne individua anche il modello segnaletico, le modalità di compilazione ed i termini di inoltro a BCSM, direttamente o

tramite l'apposito manuale operativo; nella circolare la segnalazione viene definita anche come "SCMB";

- "**settorizzazione**": cfr. art. I.I.2 del Regviginfo;
- "**soggetti segnalanti**": soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria nella Repubblica di San Marino; nella presente Circolare sono definiti anche "banche";
- "**tabella**": parte dei prospetti componenti il modello segnaletico, così come definito dall'art. I.I.2 del Regviginfo;
- "**vigilanza prudenziale**" (ai sensi della presente circolare): norme contenute nella Parte VII del Regolamento BCSM 2007-07 dal Titolo I al Titolo VIII e relative disposizioni transitorie, e nella Circolare 2012-03;
- "**voce**": dato elementare della segnalazione, da inserire nei prospetti compilando il relativo modello; qualora necessario in relazione agli obblighi informativi previsti, la voce è ulteriormente articolata in sotto voci.

b. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini sopra descritti è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

c. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma a. si rinvia alle definizioni contenute nella LISF e nei Regolamenti 2007-07, 2008-02 e 2015-01 (REGVIGINFO).

## 2 FINALITÀ E STRUTTURA DELLA CIRCOLARE

a. Gli obblighi informativi su base mensile delle banche in materia contabile, in ottemperanza alle disposizioni del REGVIGINFO, sono finalizzati a fornire a BANCA CENTRALE dati e informazioni:

- funzionali all'espletamento delle finalità istituzionali di Vigilanza, con particolare riferimento al controllo dei principi di sana e prudente gestione previsti dall'art. 37, comma 1, lettera a) della LISF;
- necessari per l'elaborazione dei dati aggregati relativi al sistema bancario sammarinese, anche ai fini della predisposizione e invio delle statistiche di sistema richieste dagli Organismi Internazionali, a cui la Repubblica di San Marino aderisce o in base ad accordi sottoscritti.

b. Gli obblighi informativi su base mensile delle banche in materia contabile sono basati sui principi e criteri definiti dal REGOLAMENTO. Nella presente CIRCOLARE, sono fornite disposizioni applicative del REGOLAMENTO o interpretazioni / integrazioni delle predette norme, qualora necessario, per l'assolvimento degli obblighi informativi tramite la compilazione e l'invio a BCSM della SEGNALAZIONE.

c. La CIRCOLARE ha una struttura in capitoli secondo l'articolazione dei PROSPETTI che compongono il MODELLO SEGNALETICO; ogni capitolo può essere composto da paragrafi che aggregano disposizioni omogenee per argomento.

d. Le regole di compilazione illustrate nella CIRCOLARE sono finalizzate a definire il flusso di dati diretto a BCSM in maniera conforme alle necessità di analisi di quest'ultima. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio di esercizio dei SOGGETTI SEGNALANTI può essere fatto discendere dalle disposizioni presenti nella CIRCOLARE, salvo che questo non sia espressamente previsto.

### **3 SOGGETTI DESTINATARI**

a. Sono tenute al rispetto delle disposizioni della CIRCOLARE, e sono pertanto qualificati come SOGGETTI SEGNALANTI, le banche sammarinesi.

b. La cessazione degli obblighi informativi di cui alla presente CIRCOLARE relativi ai SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione (coatta o volontaria) è qualificata nell'ambito del REGVIGINFO (cfr. art. II.III.3), così come la previsione di appositi obblighi periodici durante il periodo di liquidazione volontaria.

#### **4 PERIODICITA', STRUTTURA E TERMINI DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

a. La SEGNALAZIONE ha periodicità mensile e va compilata utilizzando il relativo MODELLO SEGNALETICO, pubblicato sull'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm)) unitamente al MANUALE OPERATIVO che contiene le indicazioni operative per l'inserimento dei dati nel MODELLO e le modalità tecniche di trasmissione della SEGNALAZIONE a BCSM.

b. Il MODELLO si articola in 15 PROSPETTI:

1. dati generali, note e indicatori sintetici;
2. indice;
3. indicatori automatici di attenzione;
4. stato patrimoniale attivo;
5. stato patrimoniale passivo;
6. deposito vincolato ROB;
7. garanzie e impegni;
8. conti d'ordine;
9. composizione portafoglio titoli di proprietà;
10. certificati di deposito detenuti dalla banca;
11. informazioni supplementari con periodicità mensile;
12. conto economico;
13. portafoglio titoli della clientela;
14. tassi medi di periodo;
15. informazioni supplementari con periodicità trimestrale.

c. La compilazione del MODELLO SEGNALETICO va eseguita:

- in maniera completa per le DATE DI RIFERIMENTO relative alla fine di ciascun trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre);
- limitatamente ai primi 11 prospetti per i restanti mesi.

d. I SOGGETTI SEGNALANTI sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella CIRCOLARE a partire dalla SEGNALAZIONE riferita al 31 dicembre 2014.

e. Le SEGNALAZIONI vanno trasmesse a BCSM entro l'ultimo giorno del mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO.

f. Qualora il termine di cui al comma precedente coincida con una giornata non lavorativa si osservano le disposizioni previste nell'art. II.III.2 del REGVIGINFO.

## **5 INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

### **5.1 Modalità di compilazione della segnalazione**

a. Salvo quanto espressamente previsto dalla CIRCOLARE, la determinazione dei valori contabili da inserire nel MODELLO SEGNALETICO va eseguita in coerenza con i principi e le disposizioni previste nel REGOLAMENTO.

b. La compilazione dei PROSPETTI va eseguita appostando i valori di cui alla lettera precedente, relativi alla data contabile cui si riferisce la SEGNALAZIONE, nelle singole voci del MODELLO SEGNALETICO, osservando altresì le disposizioni del REGVIGINFO, della CIRCOLARE e del MANUALE OPERATIVO della SCMB.

### **5.2 Classificazione e valutazione dei crediti**

a. Ai fini di un compiuto controllo dei rischi creditizi, i SOGGETTI SEGNALANTI osservano le disposizioni previste all'art. VII.IX.11 del Regolamento 2007-07.

### **5.3 Altre indicazioni di carattere generale**

a. I PROSPETTI che richiedono l'appostazione di valori di stock sono compilati con gli importi contabili alla DATA DI RIFERIMENTO; i PROSPETTI che comportano l'appostazione di valori di flusso (es. conto economico) sono compilati con i dati relativi al periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO (es. per DATA DI RIFERIMENTO 30 settembre i valori di flusso saranno riferiti al periodo 1° gennaio – 30 settembre).

b. La SETTORIZZAZIONE e contestuale riclassificazione per residenza degli importi delle VOCI dei vari PROSPETTI va eseguita in coerenza con le disposizioni del REGVIGINFO e osservando le indicazioni operative presenti nel MANUALE.

### **5.4 Collegamento con la disciplina di vigilanza prudenziale e bilancio**

a. Tenuto conto dei differenti tempi di predisposizione e inoltre a BCSM e considerate anche le diverse finalità informative, eventuali modifiche di dati contabili presenti nella segnalazione trimestrale di VIGILANZA PRUDENZIALE o nella segnalazione dati di bilancio (annuale o semestrale) non comportano necessariamente la rettifica segnaletica delle eventuali analoghe voci presenti nella SEGNALAZIONE, salvo che questo non sia espressamente richiesto dall'Autorità di Vigilanza.

### **5.5 Quesiti**

a. I quesiti relativi alle disposizioni presenti nella CIRCOLARE possono essere presentati a BCSM secondo le modalità previste dall'art. VIII.II.5 del Regolamento BCSM 2007-07.

## **6 PROSPETTO 1. - DATI GENERALI, NOTE E INDICATORI SINTETICI**

a. Nel PROSPETTO 1 vanno inseriti i riferimenti anagrafici del SOGGETTO SEGNALANTE e la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE nonché i nominativi e le informazioni di contatto del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA e del/dei REFERENTE/I OPERATIVO/I PER LA SEGNALAZIONE.

b. I ruoli aziendali e le modalità di comunicazione tra BCSM e le figure di RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA e del/dei REFERENTE/I OPERATIVO/I PER LA SEGNALAZIONE sono qualificati nel REGVIGINFO.

c. Nella parte “Note alla segnalazione” i SOGGETTI SEGNALANTI possono inserire commenti od osservazioni relative ai dati inseriti, al fine di meglio chiarirne il contenuto, in relazione ai dati e alle informazioni richieste dalla CIRCOLARE e dal MANUALE.

d. Nel caso di rettifiche segnaletiche, a seguito di anomalie evidenziate da BCSM o autonomamente determinate, nella parte “Note alla segnalazione” vanno osservate le disposizioni presenti nel titolo III della parte II del REGVIGINFO per quanto concerne le annotazioni da riportare nel campo note del PROSPETTO 1.

e. Gli indicatori sintetici riportati nel PROSPETTO 1 si basano sui dati della SEGNALAZIONE ed hanno finalità di informativa di sintesi per i fruitori della SEGNALAZIONE, ad es. i componenti l'organo amministrativo o la direzione del SOGGETTO SEGNALANTE, in ordine alle informazioni contenute nei successivi PROSPETTI del MODELLO SEGNALETICO.



## **7 PROSPETTO 2. – INDICE**

a. Il PROSPETTO 2 riporta l'indicazione di tutti i PROSPETTI componenti la SEGNALAZIONE e delle singole TABELLE in questi riportate.

## 8 **PROSPETTO 3. – INDICATORI AUTOMATICI DI ATTENZIONE**

- a. Gli indicatori automatici di attenzione rappresentano uno strumento a supporto:
- dei REFERENTI OPERATIVI della SEGNALAZIONE e dei relativi collaboratori, evidenziando fin dalla fase di prima compilazione eventuali incongruenze tra i dati inseriti (ad es. controlli di quadratura), favorendo così le possibili correzioni ai dati o la rilevazione delle motivazioni delle anomalie segnaletiche nel campo note del PROSPETTO 1;
  - dei RESPONSABILI DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE e gli altri fruitori della SEGNALAZIONE, interni o esterni al SOGGETTO SEGNALANTE (es. società di revisione), per una preventiva analisi circa le possibili anomalie segnaletiche, in relazione alle attività di rispettiva competenza.

b. La finalità degli indicatori di attenzione è comunque meramente informativa; la loro eventuale presenza non impedisce né la compilazione, né il salvataggio, né l'inoltro a BCSM del MODELLO.

## 9 PROSPETTO 4. – STATO PATRIMONIALE ATTIVO

a. La compilazione dei dati del PROSPETTO va eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO.

b. In coerenza con quanto previsto dall'art. I.I.2 del Regolamento BCSM 2007-07, i valori riconducibili a contratti di leasing risolti per inadempimento del conduttore vanno classificati tra i crediti in sofferenza.

c. I ratei e risconti relativi a interessi maturati su crediti e titoli vanno inclusi direttamente, in aumento o in diminuzione, delle VOCI a cui si riferiscono.

d. I valori alla DATA DI RIFERIMENTO dei conti reciproci per servizi resi vanno appostati nella VOCE relativa dell'attivo o del passivo in relazione al saldo algebrico positivo o negativo degli stessi.

e. La SETTORIZZAZIONE e contestuale riclassificazione per residenza dei dati ai fini delle statistiche internazionali va eseguita calcolando i crediti al lordo delle rettifiche di valore.

f. Ai fini di una corretta rappresentazione delle operazioni di leasing nell'ambito della SEGNALAZIONE, le banche attive nella locazione finanziaria provvedono a:

- rilevare le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali locate alle scadenze del piano di ammortamento e fatturare i relativi canoni di locazione alla clientela, in modo che sia assicurata la correlazione temporale tra le componenti di costo e di ricavo afferenti i medesimi beni locati;
- procedere tempestivamente alla estinzione dei contratti di leasing una volta completato il piano di ammortamento finanziario del prestito, evitando di mantenere all'attivo di bilancio immobilizzazioni per le quali il conduttore ha maturato il pieno diritto all'intestazione. I SOGGETTI SEGNALANTI devono comunicare trimestralmente a BCSM, entro 60 giorni dalla data di fine trimestre solare, eventuali contratti di leasing per i quali è stato completato il piano di ammortamento finanziario del prestito con l'indicazione:
  - dei dati identificativi dei conduttori;
  - dell'importo e della durata del finanziamento;
  - della natura del bene locato;
  - della data di completamento del piano di ammortamento finanziario o delle motivazioni che hanno ritardato l'intestazione al conduttore.
- attivarsi senza indugio – ai sensi dell'art. 2 della legge n. 115/2001 – per la risoluzione anticipata dei contratti nei confronti di utilizzatori classificati a sofferenza, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge. All'atto della classificazione a sofferenza delle esposizioni verso il conduttore, la banca interrompe il piano di ammortamento finanziario, addebitando gli oneri e le spese contrattualmente previsti e svalutando – ove del caso – il credito residuo in linea capitale, iscritto nei beni in leasing.

## **10 PROSPETTO 5. – STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

a. La compilazione dei dati del PROSPETTO va eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO.

b. I ratei e risconti relativi a interessi maturati su debiti (anche rappresentati da titoli) vanno inclusi direttamente, in aumento o in diminuzione, delle VOCI a cui si riferiscono.

c. La SETTORIZZAZIONE e contestuale riclassificazione per residenza dei dati relativi alla VOCE “Debiti verso la clientela” va eseguita aggregando i valori contabili come segue:

- debiti verso la clientela a vista, nella forma tecnica di conti correnti;
- debiti verso la clientela a vista, con forme tecniche diverse da conti correnti, e a termine o con preavviso.

## 11 PROSPETTO 6. – DEPOSITO VINCOLATO ROB

a. Contestualmente all'entrata in vigore della presente CIRCOLARE, in coerenza con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 142 della LISF, il PERIODO DI MANTENIMENTO per la costituzione, esclusivamente in denaro, del DEPOSITO VINCOLATO a Riserva Obbligatoria (ROB) inizia il quindicesimo giorno di ogni mese solare e termina il quattordicesimo giorno del successivo.

b. Ai fini applicativi di quanto disposto nel precedente comma, il primo PERIODO DI MANTENIMENTO dell'anno 2015 inizia il 1° gennaio 2015 e termina il successivo 17 febbraio, con valori determinati dalla segnalazione ROB di cui alla lettera 09/8373 del 4 dicembre 2009 (ultima segnalazione fornita con il modello di cui alla lettera citata). La costituzione del DEPOSITO VINCOLATO ROB per il successivo PERIODO DI MANTENIMENTO, con inizio al 18 febbraio 2015 e termine al 14 marzo 2015, sarà basata sul valore determinato dal PROSPETTO 6 della SEGNALAZIONE di cui alla presente CIRCOLARE, con DATA DI RIFERIMENTO pari al 31 dicembre 2014.

c. L'adeguamento del DEPOSITO VINCOLATO ROB viene eseguito, come da comma 2 dell'art. 142 della LISF, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio di ciascun PERIODO DI MANTENIMENTO.

d. L'obbligo informativo di cui al comma 3 dell'art. 142 della LISF si considera soddisfatto tramite la firma e invio a BCSM del PROSPETTO 6 della SEGNALAZIONE.

e. Le eventuali richieste di deroghe (DEDUZIONI e/o DETRAZIONI), ai sensi del comma 6 dell'art. 142 della LISF, vanno inviate a BCSM entro il quinto giorno lavorativo del mese precedente all'inizio del PERIODO DI MANTENIMENTO a cui si riferiscono.

f. Le richieste di deroga sopra descritte possono essere avanzate, in aggiunta alle previsioni dell'articolo sopra citato, anche nel caso di interventi di sostegno finanziario effettuati a favore o nell'interesse di altre banche sammarinesi.

g. I depositi volontari presso BCSM in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Autorità di Vigilanza con proprio provvedimento consentono una DETRAZIONE di pari importo ai fini ROB.

h. Ai sensi del comma 7 dell'art. 142 della LISF, con l'entrata in vigore della presente CIRCOLARE, a far data dal PERIODO DI MANTENIMENTO con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2014, le posizioni debitorie dei SOGGETTI SEGNALANTI verso altre banche sammarinesi sono escluse dal calcolo dell'aggregato soggetto a riserva obbligatoria. All'ammontare della raccolta interbancaria, al netto delle esclusioni di cui sopra, viene applicata una franchigia del 50% delle consistenze, determinata con un minimo di 5 milioni di euro.

i. Eventuali esclusioni (DETRAZIONI) dagli obblighi di costituzione del DEPOSITO VINCOLATO ROB previste da altre fonti normative, es. art. 4 comma 5 del Regolamento BCSM 2013-03, vanno comunque rilevate nel presente PROSPETTO.

j. All'entrata in vigore della presente CIRCOLARE l'aliquota ROB è pari al 4% dell'aggregato assoggettato a riserva. Eventuali variazioni eseguite dall'Autorità di Vigilanza con proprio provvedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 142 della LISF, del tasso di remunerazione così come delle altre caratteristiche previste nel citato comma saranno riepilogate, per completezza informativa, nel MANUALE OPERATIVO della SCMB.

k. Il calcolo del DEPOSITO VINCOLATO a fini ROB viene eseguito nel presente PROSPETTO sulla base dei dati presenti negli altri PROSPETTI della SEGNALAZIONE per quanto riguarda la determinazione dei valori componenti l'aggregato lordo, cui sono applicate le eventuali DEDUZIONI autorizzate inserite nel presente PROSPETTO, determinando così la raccolta diretta ai fini ROB, a cui viene applicata l'aliquota

di calcolo e successivamente detratte le eventuali DETRAZIONI autorizzate, anch'esse inserite nel presente PROSPETTO, determinando così il DEPOSITO VINCOLATO.

1. Eventuali errori nella determinazione delle componenti l'aggregato lordo, es. VOCE debiti verso la clientela del PROSPETTO 5, comporteranno la rettifica della SEGNALAZIONE e, qualora sia già stato eseguito il conferimento del DEPOSITO VINCOLATO, il suo tempestivo aggiornamento in aumento o in diminuzione per ripristinare il corretto valore calcolato nel presente PROSPETTO.

## **12 PROSPETTO 7. – GARANZIE E IMPEGNI**

a. La compilazione dei dati del PROSPETTO va eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO.

#### **14 PROSPETTO 8. – CONTI D'ORDINE**

a. Il PROSPETTO concerne le attività di gestione patrimoni mobiliari, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e di banca depositaria. La compilazione delle VOCI va eseguita osservando i principi e i criteri stabiliti nel REGOLAMENTO.

b. Sulla base dei dati inseriti, il PROSPETTO determina in automatico i valori della Raccolta Indiretta, così come definita dall'art. I.I.2 del Regolamento 2007-07, di cui viene richiesta la scomposizione in importi in relazione alla residenza della clientela.



**15 PROSPETTO 9. – COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETA'**

a. Il PROSPETTO concerne i dati relativi agli strumenti finanziari (cfr. all. 2 della LISF) del portafoglio di proprietà; i certificati di deposito sono oggetto di una separata rilevazione nel PROSPETTO 10.

b. La qualificazione di dettaglio dei singoli campi componenti il PROSPETTO è definita nel MANUALE OPERATIVO.

**16 PROSPETTO 10. – CERTIFICATI DI DEPOSITO DETENUTI DALLA BANCA**

a. La qualificazione di dettaglio dei singoli campi componenti il PROSPETTO è definita nel MANUALE OPERATIVO.

**17 PROSPETTO 11. – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITA' MENSILE**

a. Il PROSPETTO qualifica la composizione dei crediti verso la clientela, comprensivi delle operazioni di leasing finanziario, in relazione alle classi di merito creditizio così come definite all'art. I.I.2 del Regolamento BCSM 2007-07, specificando il dettaglio dei valori al lordo / netto delle rettifiche e fornendo anche una riclassificazione delle classi di merito creditizio per residenza.

b. Gli ammontari relativi alle due componenti delle operazioni di leasing finanziario, credito residuo e rate scadute, vanno aggregati nelle specifiche sotto voci "*di cui*" di riferimento, prescindendo quindi dall'appostazione separata eseguita, in coerenza con l'applicazione del metodo patrimoniale, nel prospetto di stato patrimoniale attivo (credito residuo nell'ambito delle immobilizzazioni e rate scadute tra i crediti).

## **18 PROSPETTO 12. – CONTO ECONOMICO**

a. La compilazione dei dati del PROSPETTO va eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO.

b. I dati di flusso richiesti dalle singole voci del PROSPETTO vanno compilati per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE.

**19 PROSPETTO 13. – PORTAFOGLIO TITOLI CLIENTELA**

a. Il PROSPETTO concerne dati aggregati sugli strumenti finanziari detenuti dalla clientela del SOGGETTO SEGNALANTE, funzionali alla elaborazione delle statistiche internazionali.

b. Il MANUALE OPERATIVO della SEGNALAZIONE contiene le indicazioni per la compilazione dei singoli campi del PROSPETTO.

**20 PROSPETTO 14. – TASSI MEDI DI PERIODO**

a. Il PROSPETTO concerne il calcolo dei tassi medi di periodo, per le finalità dell’Autorità di Vigilanza e per la determinazione delle statistiche relative al sistema bancario, con rilevanza nazionale o per la trasmissione di dati agli organismi internazionali.

**21 PROSPETTO 15. – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITA' TRIMESTRALE**

a. Il PROSPETTO qualifica la composizione dei crediti verso le banche, comprensivi delle operazioni di leasing finanziario, per classi di merito creditizio, così come definite all'art. I.I.2 del Regolamento BCSM 2007-07, specificando altresì gli ammontari al lordo e al netto delle rettifiche di valore.

b. Per quanto concerne i crediti verso la clientela, comprensivi delle operazioni di leasing, viene qualificata la loro composizione per settori di attività economica, con analogo dettaglio anche per le sole sofferenze.

c. Nel PROSPETTO sono richiesti dati statistici in ordine alle attività di impiego e raccolta e alle partecipazioni detenute dal SOGGETTO SEGNALANTE, distinte per Imprese controllate del Gruppo rilevante (cfr. Regolamento BCSM 2014-03), altre imprese controllate e imprese partecipate.

d. La rilevazione delle partecipazioni detenute riguarda tutte le interessenze rientranti nella definizione del REGOLAMENTO, a prescindere dalla percentuale detenuta.

## 22 NORME FINALI E TRANSITORIE

### 22.1 Entrata in vigore

- a. Le disposizioni della presente CIRCOLARE entrano in vigore dalla data di emanazione.

### 22.2 Abrogazioni

a. In relazione all'entrata in vigore della presente CIRCOLARE si intendono abrogate le seguenti disposizioni ed i correlati obblighi informativi a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2014:

- Lettera Uniforme n. 74 del 26 settembre 1996 – Elaborati contabili;
- Lettera Uniforme n. 87 del 12 dicembre 1997 – Impieghi ripartiti per rami di attività economica e raccolta del risparmio;
- Lettera Uniforme n. 98 del 27 marzo 2000 – Integrazioni e modifiche alle segnalazioni statistiche mensili e trimestrali;
- Lettera BCSM prot. n. 09/8373 del 4 dicembre 2009;
- Lettera BCSM prot. n. 10/283 del 19 gennaio 2010;
- Lettera BCSM prot. n. 10/866 dell'8 febbraio 2010.

### 22.3 Disposizioni transitorie

a. In considerazione dei possibili adeguamenti ai sistemi informativi aziendali richiesti per adempiere agli obblighi informativi previsti dalla CIRCOLARE:

- il termine di invio a BCSM della prima SEGNALAZIONE, riferita al 31 dicembre 2014, è posticipato al 13 febbraio 2015 per le motivazioni sopra addotte;
- l'esame e l'approvazione preventiva previsti dall'art. III.II.1 del REGVIGINFO decorreranno a partire dalla SEGNALAZIONE con DATA DI RIFERIMENTO pari al 31 marzo 2015.

b. La compilazione dei PROSPETTI, delle TABELLE e dei dati di seguito descritti va eseguita a partire dalla SEGNALAZIONE con DATA DI RIFERIMENTO 30 giugno 2015:

- TABELLA B. del PROSPETTO 4;
- TABELLA B. del PROSPETTO 5;
- Riclassificazione per residenza nella TABELLA A. del PROSPETTO 12;
- TABELLA B. del PROSPETTO 12;
- PROSPETTO 13;
- TABELLE B. e C. del PROSPETTO 14.